

conseguenza riscosso i dazi, le accise e l'IVA (v. artt. 215 e 217 del codice doganale, 454, nn. 2 e 3 delle disposizioni di applicazione all'epoca vigenti, e art. 7 della sesta direttiva IVA).

- (¹) Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19 ottobre 1992, pag. 1).
- (²) Direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76 del 23 marzo 1992).
- (³) Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11 ottobre 1993, pag. 1).
- (⁴) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13 giugno 1977, pag. 1).

Ricorso proposto il 2 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-241/08)

(2008/C 197/25)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig.ra D. Recchia e sig. J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative e regolamentari necessarie per trasporre correttamente l'art. 6, nn. 2 e 3, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (¹), è venuta meno agli obblighi ad essa incumbenti in forza di tale direttiva;
- condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione solleva due censure a sostegno del proprio ricorso relative, rispettivamente, alla violazione dell'art. 6, nn. 2 e 3, della direttiva 92/43/CEE (direttiva «habitat»).

Con la sua prima censura, la ricorrente insiste sul carattere esplicito dell'art. 6, n. 2, della direttiva «habitat» che proibisce il degrado degli habitat protetti. L'introduzione, nella legislazione nazionale, della nozione di «conseguenze significative» per limitare l'applicazione della disposizione citata a determinate attività umane, non sarebbe pertanto giustificata. Parimenti, il legislatore nazionale non potrebbe affermare in modo perentorio il carattere «non perturbante» di talune attività, quali la caccia o la pesca, sui siti «Natura 2000», anche se esercitate temporaneamente o nell'ambito della regolamentazione nazionale in vigore.

Con la sua seconda censura, la Commissione rileva innanzitutto che la disposizione dell'art. 6, n. 3, della direttiva «habitat» richiede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito formi oggetto di una opportuna valutazione salvo nei casi di interpretazione restrittiva. La legislazione della convenuta porrebbe problemi rispetto al diritto comunitario in quanto dispenserebbe sistematicamente dal procedimento di valutazione dell'impatto ambientale i lavori, le opere o gli adeguamenti previsti dai contratti «Natura 2000».

La Commissione rileva poi che esistono, nel diritto francese, dei progetti che non richiedono né l'autorizzazione, né l'approvazione amministrativa e che eludono di conseguenza il procedimento di valutazione. Orbene, alcuni di questi progetti avrebbero delle conseguenze significative sui siti «Natura 2000» quanto agli obiettivi di conservazione delle specie.

Secondo la Commissione, la legislazione nazionale dovrebbe infine imporre ai richiedenti un obbligo chiaro di prevedere delle soluzioni alternative in caso di valutazioni negative dell'impatto di un progetto o di un piano di gestione di un tale sito.

(¹) GU L 206, pag. 7.

Ricorso proposto il 12 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta

(Causa C-252/08)

(2008/C 197/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Flynn e A. Alcover San Pedro, in qualità di agenti)

Convenuta: Repubblica di Malta

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica di Malta, non avendo applicato correttamente la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/80/CE⁽¹⁾, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU 2001 L 309, pag. 1) (in prosieguo: «la direttiva») per quanto riguarda il funzionamento dell'impianto per la produzione di vapore Phase One della centrale elettrica di Delimara e della centrale elettrica di Marsa, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 4, n. 1, in combinato disposto con gli allegati IV A, VI A e VII A, e dell'art. 12 in combinato disposto con l'allegato VIII A.2 di tale direttiva;
- condannare la Repubblica di Malta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione deduce che l'impianto per la produzione di vapore Phase One della centrale elettrica di Delimara non rispetta i valori limite di emissione fissati dalla direttiva per le emissioni di biossido di zolfo, ossido di azoto e polveri.

Si rileva inoltre che, in relazione all'impianto per la produzione di vapore Phase One della centrale elettrica di Delimara e alla centrale elettrica di Marsa, Malta è venuta meno all'obbligo di misurazione continua delle concentrazioni di biossido di zolfo, ossido di azoto e polveri ai sensi dell'art. 12 e del n. 2 della parte A dell'allegato VIII della direttiva.

⁽¹⁾ GU 2001 L 309, pag. 1.

Ricorso proposto il 16 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**(Causa C-256/08)**

(2008/C 197/27)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. O'Reilly e M. Condou-Durande, in qualità di agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE⁽¹⁾, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi

terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta o, in ogni caso, non avendole ad essa comunicate, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva;

- condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per trasporre la direttiva è scaduto il 10 ottobre 2006.

⁽¹⁾ GU L 304, pag. 12.

Ricorso proposto il 20 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta**(Causa C-269/08)**

(2008/C 197/28)

*Lingua processuale: il maltese***Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e K. Xuereb, in qualità di agenti)

Convenuta: Repubblica di Malta

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica di Malta, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE⁽¹⁾, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta o, in ogni caso, non avendole ad essa comunicate, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;
- condannare la Repubblica di Malta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per trasporre la direttiva è scaduto il 10 ottobre 2006.

⁽¹⁾ GU L 304, pag. 12.